

Ricorre un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per la società di ginnastica, nel caso di lesione subita dall'utilizzatore di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione (nel caso di specie, la presenza di ruggine sull'attrezzo determinava la fuoriuscita di materiale ferroso durante l'utilizzo dell'attrezzo, che provocava una ferita all'occhio dell'atleta).

(Omissis).

All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il giudicante che la domanda proposta da L.G. sia fondata, nei termini che di seguito si indicheranno.

Ed invero, già il legale rappresentante della XXX, sig. C.R., in sede di interrogatorio formale, ha ammesso (ud. del 22 maggio 2003) l'evento dannoso, riferendo che: *<<il giorno 2 dicembre 1999, alle ore 15.00 circa, il sig. L. mi riferiva di essersi ferito durante l'allenamento a causa di una scheggia di ferro distaccatasi dalla sbarra utilizzata per le trazioni dorsali. Preciso che probabilmente si trattava di un frammento di ruggine (...) A seguito di tali fatti ho provveduto a ricoprire la sbarra con una protezione in plastica>>*. La stessa parte convenuta, quindi, ha riconosciuto che la causa della lesione subita dal L. fosse da ascrivere ad un frammento di ruggine o comunque ad un frammento di natura ferrosa della sbarra utilizzata in palestra per le trazione delle braccia, tanto da indurlo, successivamente, a ricoprire la sbarra con una protezione, per evitare il ripetersi di nuovi incidenti.

Tale dinamica è stata confermata dal teste L.F., il quale ha riferito (ud. cit.) che L.G. venne ferito ad un occhio a causa di un frammento di ruggine distaccatosi dalla sbarra ove stata eseguendo delle trazioni.

Orbene, ricorre sicuramente, nella fattispecie, un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di danno prodotto da una *res* (nella specie, un attrezzo ginnico), in cattivo stato di manutenzione, stante la presenza di ruggine, e quindi potenzialmente lesiva per i suoi utilizzatori.

Non vi è dubbio che dei danni prodotti da un'attrezzatura ginnica debba rispondere l'associazione sportiva, secondo quanto più volte

affermato alla giurisprudenza (tra le altre, Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 3 aprile 2003, n. 5136).

In particolare, nel caso di specie, non vi è dubbio che il danno lamentato sia stato cagionato da un attrezzo ginnico presente all'interno della palestra e destinato allo svolgimento di esercizi da parte degli iscritti, e quindi, nella diretta custodia dell'associazione sportiva, la quale, peraltro, poteva facilmente eliminare la situazione di pericolo inerente al bene, effettuando un semplice intervento sullo stesso o rimuovendo detto attrezzo. E' indubbia, inoltre, l'esistenza del nesso causale, poiché il ferimento del L. è una conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.

Nessuna prova di caso fortuito o forza maggiore è invece giunta dalla associazione convenuta, la quale non ha neanche allegato l'esistenza di un evento interruttivo del nesso causale tra il bene e l'evento dannoso.

Venendo ora ad esaminare il profilo del *quantum debeatur*, va rilevato che il C.T.U. dott. Corriero ha accertato che, nell'incidente per cui è causa, il sig. L. ha riportato una lesione corneale a carico dell'occhio sinistro, trattata correttamente dal professionista privato al quale lo stesso L. si è rivolto.

Da tale lesione è derivata una invalidità temporanea totale di gg. 7, una invalidità temporanea parziale di gg. 14, ed una invalidità permanente dell'1%.

Trattandosi di danno di lieve entità (sotto il 10%), ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (in particolare, danno biologico per lesione del diritto alla salute), va applicata la tabella prevista dall'art. 5, comma 2, l. 5 marzo 2001, n. 57, comma aggiornata, da ultimo, con D.M. 19 giugno 2009 (in G.U. del 9 luglio 2009).

Sulla base di tali tabelle, il danno biologico in questione va liquidato come segue:

- per invalidità permanente: euro 658,98 (1% di I.P. in soggetto di 29 anni di età al momento del sinistro);
- per invalidità temporanea totale: euro 297,36 (gg. 7 di I.T.T. x euro 42,48 al giorno);

- per invalidità temporanea parziale: euro 297,36 (gg. 14 di I.T.P. x euro 21,24 al giorno);
- totale danno biologico: euro 1.253,70.

Al danno biologico deve essere aggiunto, quale componente del complessivo danno non patrimoniale, il danno morale soggettivo, derivante dal patema d'animo contingente conseguente al sinistro per cui è causa: tale danno ben può essere liquidato, ai valori attuali, nella misura di 1/3 del danno biologico e quindi in euro 417,90.

Il danno non patrimoniale complessivamente spettante al L. è quindi pari, nelle sue componenti del danno biologico e del danno morale soggettivo, ad euro 1.671,60 (1.253,70 + 417,90); non vi è la prova della lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, e quindi non possono essere riconosciute ulteriori voci di risarcimento del danno non patrimoniale.

Per quel che riguarda invece il danno patrimoniale, il L. ha documentato spese mediche per euro 382,18, somma che, rivalutata ai valori attuali secondo gli indici ISTAT, è pari ora ad euro 468,38 (fonte rivalutazione: www.avvocati.it).

Non vi è la prova di ulteriori danni patrimoniali (in particolare, perdita di guadagno).

Il totale del risarcimento dovuto è quindi pari, ai valori attuali, ad euro 2.139,98 (euro 1.671,60 per danno non patrimoniale + euro 468,38 per danno patrimoniale).

All'attore spettano, a decorrere dal giorno del sinistro, anche gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma suindicata, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, e ciò al fine di compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito.

Sulla somma odiernamente liquidata di euro 2.139,98 decorreranno altresì gli ulteriori interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.

Il pagamento di tali somme deve essere posto a carico della XXX, responsabile del sinistro.

Non può essere invece pronunciata condanna nei confronti della soc. YYY Assicurazione, intervenuta in giudizio con intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni di parte convenuta.

La compagnia suddetta, infatti, pur garantendo, evidentemente, il rischio per la responsabilità civile della associazione convenuta, non è legittimata passiva rispetto alla domanda proposta da L.G., non avendo il danneggiato azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, e non essendo stata questa neanche chiamata in garanzia dalla XXX.

L'intervento della YYY Assicurazione influisce invece sulla regolamentazione delle spese legali, che vanno poste a carico in solido della convenuta e della predetta Compagnia, stante la loro contestuale soccombenza rispetto alla domanda attorea.

Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico della convenuta e della YYY Assicurazione, in solido tra loro.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott. Valentino Lenoci, definitivamente pronunciando nella causa civile n. (omissis) R.G. Aff. Cont. sulla domanda proposta da L.G. nei confronti della XXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'intervento volontario della YYY Assicurazione soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- 1) condanna XXX al pagamento, in favore di L.G., della somma di euro 2.139,98, oltre interessi compensativi al tasso legale dal giorno del sinistro sulla somma suddetta, devalutata – sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita - sino allo stesso giorno e successivamente rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla medesima somma di euro 2.139,98 dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni derivati

al L. a seguito del sinistro occorsogli nei locali della palestra della XXX in data 2 dicembre 1999;

- 2) condanna la XXX e la YYY Assicurazione soc. coop. a r.l. alla rifusione in solido, in favore di L.G., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.627,26, di cui euro 297,26 per esborsi, euro 830,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. ;
- 3) pone definitivamente a carico XXX e della YYY di Assicurazione soc. coop. a r.l. le spese della espletata C.T.U.

Monopoli, lì 10 agosto 2009

Il Giudice Unico
(Dott. Valentino Lenoci)